

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 432-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1972*

*modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina
mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del
10 ottobre 1973. (V. Stampato n. 1426)*

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GIOIA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1973*

**Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti
dei libretti postali di risparmio**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni

Art. 1.

Gli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 133.* — Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è stabilita dall'articolo 149.

Articolo 138. — L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.

Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.

Articolo 139. — È vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.

L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.

I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per le conseguenze derivanti dalla trasgressione al divieto e all'obbligo sanciti nel presente articolo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di prescrizioni dei crediti dei libretti postali di risparmio

Articolo unico.

I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, computando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Articolo 150. — Il termine per la presentazione dei reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è di due anni dalla data dell'operazione contestata, semprechè l'irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.

Articolo 151. — Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti con il decorso:

a) di un anno, quando non siano superiori a lire 100 fra capitale ed interessi;

b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi;

c) di trenta anni, quando si tratti di crediti superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi.

I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.

Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

Per i libretti appartenenti a minori i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età ».

Art. 2.

I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo precedente, computando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)